

Proposta:
N°781 – Data 23-07-2020

Generale N°: 748



Settore: SETTORE TERRITORIO
AMBIENTE

Servizio: Servizio urbanistica -
tutela del paesaggio e protezione
bellezze naturali

PROVINCIA DI MACERATA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 247 Del 23-07-2020

Oggetto: **PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS IN FORMA SEMPLIFICATA D.LGS N. 152/2006 E SS.MM.II., ART. 12 - L.R. N. 6/2007 - DGR 1647 DEL 23/12/2019 PARAGRAFO A.3), COMMA 5 COMUNE DI CAMERINO PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO PLURIFAMILIARE (DENOMINATO PALAZZO SALA) DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016, SITO TRA VIA NARCO E VICOLO DEL POZZO, NEL CENTRO STORICO DI CAMERINO, IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FGL. 61 MAPPALE 340 DITTA: CONDOMINIO "VIA NARCO 16" AMMINISTRATORE GEOM. MAURIZIO SENSINI AUTORITÀ COMPETENTE: PROVINCIA DI MACERATA AUTORITÀ PROCEDENTE: COMUNE DI CAMERINO**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- D.G.R.M. n. 1647 del 23/12/2019 di “Approvazione linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010”;
- L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;
- L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Premesso che:

- il Comune di Camerino, in qualità di Autorità procedente, con nota del 09/06/2020 acquisita il 09/06/2020 con prot. n. 11566, ha trasmesso a questo Settore della Provincia, quale Autorità Competente, la richiesta di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata, prevista al paragrafo A3), comma 5 della DGR n. 1647 del 23/12/2019, riguardante il “Piano di Recupero di iniziativa privata per demolizione e ricostruzione di edificio unifamiliare danneggiato dagli eventi sismici del 2016”;

- l’Autorità procedente con la suddetta nota ha formulato una proposta riguardo ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da consultare ai sensi dell’art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che, così come **condivisa** da questa competente Autorità, ha individuato i seguenti soggetti;

- Regione Marche - Servizio Tutela e Assetto del Territorio P.F. Tutela del territorio di Macerata;
- ASUR – ex zona territoriale n.10 - Area Vasta 3 - Camerino;
- ASSM SpA;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;

- questa competente Autorità, con note prot. n. 12651, 2652, 2653, 2655 del 22/06/2020, ha provveduto ad inviare agli SCA la richiesta di contributo ai sensi dell’art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii allegando la documentazione del Piano;

Vista la documentazione trasmessa costituita da:

- Rapporto Preliminare di screening semplificato;
- Relazione verifica a VAS Semplificata;
- PAE 002_SP.02 - Relazione Paesaggistica;
- EL G005_SF.02 - Planimetria generale;
- ATT 041_Istanza_PA;
- EL G007_SP.03a-n- STATO ATTUALE;
- EL G008_SP.01a-m-PROGETTO;
- EL G021_SF.01-DOCUMENTAZIONE CATASTALE;
- EL G025_SF.03i-STATO ATTUALE SUPERFICI;
- EL T001_NTA-PA- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO ATTUATIVO;
- FOT 003_DF01 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
- GEO 005 -SP.02a – RELAZIONE GEOLOGICA – Asseverazione compatibilità ed invarianza idraulica.

Verificato che nel Rapporto Preliminare di screening, l’Autorità Procedente (Comune di Camerino) ha dichiarato che il Piano non determina incremento di carico urbanistico, non comporta trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza e che nella relazione descrittiva si motiva l’opportunità di avviare la procedura semplificata e l’assenza di impatti significativi sull’ambiente;

Ritenuto pertanto che la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica possa essere svolta in forma semplificata come previsto dal paragrafo A3, punto 5, della DGR n.1647 del 23/12/2019;

Richiamati i seguenti contributi espressi ai sensi dell’art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dai seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale, **allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:**

- ASUR – ex zona territoriale n.10 - Area Vasta 3 – Camerino, prot. n. 64789 del 26/06/2020;
- ASSM SpA, prot. n. 03-04/3758/ST/CM/mam-pn del 16/07/2020;

Accertato che il Piano di Recupero di iniziativa privata ha le seguenti finalità, contenuti e obiettivi di sostenibilità:

Il Comune di Camerino è attualmente dotato di un Piano Regolatore Generale adeguato al PPAR, approvato con D.C.P. n.148 del 04/05/1999, modificato con successive varianti.

Il P.R.G. vigente classifica l'area in esame, "*Zona A – di Interesse Storico-Artistico (art.21 delle NTA)*". Il Piano in oggetto è finalizzato alla demolizione e ricostruzione di un edificio plurifamiliare, danneggiato dagli eventi sismici del 2016. L'immobile è sito nel Centro Storico di Camerino tra via Narco e vicolo del Pozzo, in prossimità del duecentesco Convento di San Domenico, è identificato catastalmente al Fgl. 61 mappale 340.

La costruzione dell'immobile risale alla seconda metà del '900, presenta caratteristiche di forte impatto con il contesto urbano di insediamento, da cui si estranea soprattutto per dimensioni e per tipologia compositiva. Trattasi di un imponente "blocco" pluripiano, in linea con le tipologie costruttive degli anni '60 e '70. La geometria complessiva dell'involucro, di forma poligonale e leggermente irregolare anche ai vari livelli di piano, configura un "blocco" posto su un podio allargato, sul quale si eleva la costruzione per altri cinque piani, con copertura piana ma sormontata da una serie di volumi tecnici che costituiscono un ulteriore livello di piano.

L'articolazione distributiva delle diverse unità immobiliari ospitate è garantita da un corpo scala posto in posizione baricentrica e l'areazione dei locali rivolti verso l'interno del grande edificio è demandata a tre chiostrine di servizio.

Con il presente Piano non vi sarà aumento di volume, né di superficie utile lorda, e non sarà previsto il cambio di destinazione d'uso e incremento di carico urbanistico.

La ricostruzione del fabbricato avverrà esattamente sulla medesima area di sedime del fabbricato esistente.

Il progetto consiste sostanzialmente nella demolizione dell'attuale edificio e la ricostruzione dello stesso mantenendo pressoché inalterate le geometrie dell'involucro esterno. Con l'occasione della necessità di un totale rinnovamento strutturale, si prevede anche una revisione formale che mitighi l'imponente presenza, attraverso nuove soluzioni di facciata in modo da renderlo più omogeneo al tessuto tradizionale.

Gli obiettivi della soluzione progettuale proposta sono finalizzati al mantenimento dell'attuale configurazione immobiliare, e il mantenimento delle attuali superfici e condizioni distributive di ogni singola unità e porzione immobiliare.

Gli interventi previsti sono così riassumibili:

- revisione degli accessi e dei collegamenti verticali (scala e ascensore) e adeguamento anche alle normative per il superamento delle barriere architettoniche;
- realizzazione di una corte interna ben illuminata e ben areata, con affaccio comune degli alloggi;
- eliminazione in copertura, dei locali tecnici;
- revisione completa delle facciate con un sistema di rivestimento proposto con i materiali tradizionali (laterizio faccia a vista) interpretati in chiave contemporanea, realizzando una facciata con rivestimento a cappotto;
- estensione della facciata in laterizio posta anche come "contenimento" degli attuali balconi che rimangono così salvaguardati ma perdono l'effetto di affaccio "a sbalzo" per avvicinarsi alla tipologia a loggia, creando una protezione a brise-soleil che migliora la vivibilità degli spazi esterni, e rinnova la qualità architettonica;
- creazione di modanature orizzontali nella zona podio, per mitigare l'effetto fuori-scala dell'edificio soprattutto in altezza. Revisione del rivestimento anche della parte al piede del fabbricato con la creazione di un "podio" trattato omogeneamente con lastre di travertino chiaro.

Dal Rapporto Preliminare di screening semplificato, si deduce che l'area è vincolata ai sensi D. Lgs. 22/01/2004 n.42 di cui al D.M. del 18/11/1968 "*Zona della Circonvallazione Nord*", è interessata da ambiti prescrittivi del PPAR ma risulta essere esente ai sensi dell'art. 60 punto 1a) area urbanizzata, non è interessata da ambiti prescrittivi del PAI e non è soggetta ad altri vincoli relativi a Leggi o disposizioni Statali o Regionali.

Dall'insieme delle considerazioni sopra esposte si può pertanto concludere che i potenziali impatti derivanti dall'intervento risultano essere transitori, il cui arco temporale sarà legato alla durata del cantiere, incidendo in maniera non di impedimento su tutte le principali componenti ambientali.

Per cui è possibile affermare che il Progetto di Piano di Recupero risulta essere compatibile con le

componenti ambientali e paesaggistiche.

Seppure non inerente le valutazioni di carattere ambientale di cui al Procedimento in oggetto, è necessario evidenziare che il **Responsabile del Settore 4° del Comune di Camerino nel Rapporto Preliminare di screening semplificato ha dichiarato che l'intervento è conforme al PRG vigente, senza avere dimostrato l'effettiva conformità di tale Piano all'art. 21 delle NTA del PRG vigente.** Il P.R.G. vigente classifica l'area in esame, "Zona A – di Interesse Storico-Artistico (art.21 delle NTA) che recita quanto segue: *“Le zone Residenziali di Interesse Storico-Artistico sono quelle delimitate come Centro Storico; queste, fatta salva la facoltà di cui all'ultimo comma dell'art.4, sono soggette a definizione mediante Piani Particolareggiati unitari, estesi alle intere zone contrassegnate nelle planimetrie di P.R.G., aventi finalità di risanamento edilizio conservativo ed altre trasformazioni conservative, in rispondenza a quanto disposto dal D.M. n.1444 del 02/04/1968. Fino al momento dell'approvazione dei suddetti Piani Particolareggiati possono essere autorizzate soltanto le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definite all'art.31 – titolo IV della l.5 agosto 1978, n.457 e successive modificazioni; nelle aree ed immobili dei Centri Storici delimitate come ZONE DI RECUPERO ai sensi della L.05/08/1978, n.457, sono ammessi anche interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia con le limitazioni di cui all'art.27 della suddetta Legge così come modificata dalla L. 17/02/1992 n.179, nonché interventi previsti in Piani di Recupero approvati ai sensi degli art.28 e 30 della L. 457/78”.*

Considerato che il Comune non ha motivato la conformità del Piano di Recupero in argomento al PRG vigente, per la successiva fase di adozione del Piano di Recupero, l'Amministrazione Comunale dovrà verificare e dimostrare l'effettiva conformità di tale Piano all'art. 21 delle NTA del PRG vigente. Nel caso in cui non fosse conforme, dovrà adottare il Piano di Recupero di cui trattasi anche in variante al PRG vigente.

Accertato che conformemente a quanto previsto dal paragrafo A.3), comma 5 della D.G.R. n. 1647/2019 le modifiche introdotte con il Piano di Recupero non determinano incremento del carico urbanistico, non contemplano trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o Valutazione d'Incidenza;

Ritenuto che, in base ai contenuti del Piano in argomento, e dalla documentazione presentata dal Comune di Camerino, è possibile escludere che la sua attuazione possa determinare impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale tali da richiederne l'assoggettamento a VAS;

Dato atto che il procedimento si è concluso nel rispetto del termine di giorni 45 decorrenti dalla data del 09/06/2020 di acquisizione dell'istanza, così come fissato dalla DGR n. 1647 del 23/12/2019;

Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 1, c. 9, lett. e) della L.190/2012, per quanto a propria conoscenza, non esistono relazioni di parentela né affinità tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti, con elevate responsabilità, del soggetto destinatario del presente provvedimento e il sottoscritto che ne cura l'istruttoria.

PROPOSTA

Per le motivazioni sopra espresse, si propone al Dirigente del Settore Territorio e Ambiente di determinare quanto segue:

I. DI CONCLUDERE la verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii e del paragrafo A.3), comma 5 della DGR 1647/2019, riguardante il Piano di Recupero di iniziativa privata per demolizione e ricostruzione di edificio plurifamiliare (denominato Palazzo Sala) danneggiato dagli eventi sismici del 2016, proposto dal Comune di Camerino, **STABILENDO LA SUA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VAS** con l'indicazione della seguente prescrizione ed indicazione di seguito

elencata:

1) il Piano di Recupero di iniziativa privata per la demolizione e ricostruzione di un edificio plurifamiliare (denominato Palazzo Sala) danneggiato dagli eventi sismici del 2016, dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Seppure non inerente le valutazioni di carattere ambientale di cui al Procedimento in oggetto, per la successiva fase di adozione del Piano di Recupero, l'Amministrazione Comunale dovrà verificare e dimostrare l'effettiva conformità di tale Piano all'art. 21 delle NTA del PRG vigente. Nel caso in cui non fosse conforme, dovrà adottare il Piano di Recupero di cui trattasi, anche in variante al PRG vigente.

Si precisa che, qualora nel corso del successivo procedimento urbanistico vengano rilevati nuovi elementi rispetto ai contenuti del piano in oggetto, ci si riserva di impartire eventuali prescrizioni legate al rispetto della legislazione in materia ambientale.

Si precisa inoltre che, qualora in sede di approvazione del Piano di Recupero oggetto della presente verifica fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario rivalutare dal punto di vista ambientale il piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, in considerazione del fatto che, giusto art. 11, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"*.

L'Amministrazione Comunale dovrà adeguare gli elaborati del Piano di Recupero alle prescrizioni impartite con il presente atto e verificare l'attuazione delle stesse.

II. Di trasmettere la presente determinazione all'Autorità Procedente Comune di Camerino per i successivi adempimenti di competenza.

III. Di trasmettere la presente determinazione ai Soggetti Competenti in materia Ambientale:

- Regione Marche - Servizio Tutela e Assetto del Territorio P.F. Tutela del territorio di Macerata;
- ASUR – ex zona territoriale n.10 - Area Vasta 3 - Camerino;
- ASSM SpA;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche.

IV. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale di questa Amministrazione.

V. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

VI. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

VII. Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Macerata, lì 23/07/2020

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Fabiola Cerolini)

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio, a firma della Responsabile del procedimento Arch. Fabiola Cerolini, concernente l'esclusione dalla Procedura di VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., riguardante il Piano di Recupero di iniziativa privata per demolizione e ricostruzione di edificio

plurifamiliare (denominato Palazzo Sala) danneggiato dagli eventi sismici del 2016, proposto dal Comune di Camerino;

RITENUTO di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione con esso formulata;

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 06/2007;

VISTO l'art. 6 della Legge n. 241/1990;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in particolare l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

VISTO l'art. 28 del vigente regolamento provinciale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 1, c. 9, lett. e) della L. 190/2012, per quanto a propria conoscenza, non esistono relazioni di parentela né affinità tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti, con elevate responsabilità, del soggetto destinatario del presente provvedimento e il sottoscritto che approva il presente provvedimento.

DETERMINA

I. DI CONCLUDERE la verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii e del paragrafo A.3), comma 5 della DGR 1647/2019, riguardante il Piano di Recupero di iniziativa privata per demolizione e ricostruzione di edificio plurifamiliare (denominato Palazzo Sala) danneggiato dagli eventi sismici del 2016, proposto dal Comune di Camerino, **STABILENDO LA SUA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VAS** con l'indicazione della seguente prescrizione ed indicazione di seguito elencata:

1) il Piano di Recupero di iniziativa privata per la demolizione e ricostruzione di un edificio plurifamiliare (denominato Palazzo Sala) danneggiato dagli eventi sismici del 2016, dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Seppure non inerente le valutazioni di carattere ambientale di cui al Procedimento in oggetto, per la successiva fase di adozione del Piano di Recupero, l'Amministrazione Comunale dovrà verificare e dimostrare l'effettiva conformità di tale Piano all'art. 21 delle NTA del PRG vigente. Nel caso in cui non fosse conforme, dovrà adottare il Piano di Recupero di cui trattasi, anche in variante al PRG vigente.

Si precisa che, qualora nel corso del successivo procedimento urbanistico vengano rilevati nuovi elementi rispetto ai contenuti del piano in oggetto, ci si riserva di impartire eventuali prescrizioni legate al rispetto della legislazione in materia ambientale.

Si precisa inoltre che, qualora in sede di approvazione del Piano di Recupero oggetto della presente verifica fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario rivalutare dal punto di vista ambientale il piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, in considerazione del fatto che, giusto art. 11, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione*

adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”.

L'Amministrazione Comunale dovrà adeguare gli elaborati al Piano di Recupero alle prescrizioni impartite con il presente atto e verificare l'attuazione delle stesse.

II. Di trasmettere la presente determinazione all'Autorità Procedente Comune di Camerino per i successivi adempimenti di competenza.

III. Di trasmettere la presente determinazione ai Soggetti Competenti in materia Ambientale:

- Regione Marche - Servizio Tutela e Assetto del Territorio P.F. Tutela del territorio di Macerata;
- ASUR – ex zona territoriale n.10 - Area Vasta 3 - Camerino;
- ASSM SpA;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche.

IV. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale di questa Amministrazione.

V. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

VI. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

VII. Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE
SETTORE TERRITORIO AMBIENTE
ARCH. MAURIZIO SCARPECCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.